



MOZIONE n. 1728 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 17 settembre 2024.

OGGETTO: In merito al mancato finanziamento, operato dal Governo, in relazione alle misure finalizzate a promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria.

Il Consiglio regionale

Premesso che la pratica della lettura costituisce un diritto della persona e uno strumento di crescita personale e collettiva, in quanto educa alla libertà di pensiero ed alla capacità di giudizio promuovendo, parimenti, il benessere individuale e sociale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Evidenziato che detto Codice dei Beni culturali, all'articolo 101, comma 2, lettera b), tra gli istituti e luoghi della cultura indica la biblioteca quale "struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio";

Visti:

- lo Statuto della Regione Toscana che all'articolo 4, comma 1, indica, tra le finalità prioritarie, "la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo";
- la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) che all'articolo 1, comma 2, lettera i), indica, tra gli obiettivi perseguiti dalla Regione nei suoi interventi, la "valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l'attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di servizi culturali;
- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Rilevato che, oltre ai beni culturali di pertinenza pubblica, nel nostro Paese sono presenti, altresì, istituzioni culturali istituite con legge dello Stato, o in possesso di personalità giuridica;

Richiamata la legge 17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali);

Ricordato che:

- la predetta legge prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso di determinati requisiti vengano ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in un'apposita tabella emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;
- ai fini dell'inserimento nella richiamata tabella le istituzioni culturali devono:
 - a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica;
 - b) non avere fine di lucro;
 - c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri stati;
 - d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;

- e) svolgere e fornire servizi di accertato e rilevante valore culturale collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;
- f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
- g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
- h) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale;
- i) svolgere un'attività editoriale, o comunque di promozione di pubblicazioni, conforme ai propri fini istituzionali;
- j) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo, nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
- k) presentare il programma di attività per il triennio successivo;
- l) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Richiamata la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

Considerato che l'articolo 1, comma 350, della l. 234/2021, dispone quanto di seguito: "al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura";

Ricordato che la Direzione generale Biblioteche del Ministero della Cultura ha pubblicato il decreto ministeriale 14 gennaio 2022, n. 8 (Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) con le modalità di utilizzo del contributo per l'acquisto di libri per le biblioteche;

Considerato che il Programma regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239, al Progetto 14 (Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo), tra gli obiettivi prevede quello di "Consolidare il sistema documentario regionale, la rete delle istituzioni culturali e il Patto regionale per la lettura";

Ricordato che la Toscana, nel quadro dei diversi programmi regionali di sviluppo, al fine di incrementare i livelli di fruizione culturale, del libro, della lettura e delle biblioteche, avvalendosi anche della collaborazione di biblioteche, reti documentarie locali e di altri soggetti della filiera del libro e della lettura e del settore dell'informazione, ha provveduto a realizzare progetti finalizzati alla promozione dei servizi bibliotecari e della lettura rivolti alle diverse fasce della popolazione;

Considerato che le misure di sostegno del libro, e conseguentemente dell'intera filiera dell'editoria libraria, con particolare riferimento alla l. 234/2021, nel corso degli anni hanno avuto nella nostra Regione un esito positivo sull'intero sistema delle biblioteche aperte al pubblico, siano esse appartenenti allo Stato, agli enti territoriali, o ai prestigiosi istituti culturali presenti in Toscana;

Considerato che la mancata riproposizione da parte del Governo del fondo speciale di 30 milioni di euro per l'anno 2024 ha di fatto messo fine ad un "processo virtuoso", determinando una situazione di difficoltà, non solo per le biblioteche, bensì anche per l'intera filiera del libro, che in tale misura aveva riscontrato una forma di sostegno fondamentale negli anni della pandemia da Covid-19;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo, ed in particolare del Ministero della Cultura, affinché, in considerazione di quanto espresso in narrativa, si proceda a prevedere di nuovo, e possibilmente a rendere strutturale, il fondo speciale di cui alla l. 234/2021 che ha consentito alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali

e delle istituzioni culturali private non a fini di lucro, di rinnovare ed ampliare il proprio catalogo, contribuendo allo stesso tempo a sostenere le filiere del libro presenti sui vari territori.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli